



Biasca, 3 settembre 2017

Egregio signor Sindaco,
gentile signora municipale ed egregi signori municipali,

dal primo settembre è esposta all'albo comunale un'ordinanza municipale sui "sussidi per le scuole di musica" (pubblicata fino al 18 settembre con indicazione di entrata in vigore per il primo settembre). L'iniziativa persegue una finalità indubbiamente lodevole e in questo senso il sostegno dell'esecutivo a iniziative formative, siano esse musicali, artistiche o sportive, è sempre accolto positivamente.

"Le ordinanze rappresentano un insieme di norme mediante le quali il Municipio, in conformità e ad integrazione di leggi superiori o di Regolamenti comunali (basi legali di riferimento), regola una determinata materia di sua competenza. (...) Anche le Ordinanze, in quanto leggi, devono ossequiare il principio dell'irretroattività delle leggi" ("ABC del consigliere comunale", scheda V.B).

L'ordinanza in oggetto (allegata nella versione pubblicata sul sito il primo settembre) richiama gli articoli 107 e 192 della LOC, gli articoli 23, 24 e 25 del regolamento di applicazione della LOC e gli articoli 25 e seguenti del regolamento sul sostegno alla cultura.

Gli articoli del regolamento sul sostegno alla cultura definiscono i criteri per il riconoscimento delle scuole di musica (cui l'ordinanza fa riferimento) e definisce le modalità per l'erogazione di contributi da parte del Cantone anche attraverso i fondi Swisslos. In particolare l'articolo 27 determina un contributo verso i comuni per gli allievi delle scuole riconosciute, erogato dal Fondo Swisslos, che "è pari a un terzo del contributo comunale agli allievi di età inferiore a 20 anni".

L'articolo 107 della LOC richiamato nell'ordinanza si riferisce, si presume erroneamente, alla Polizia locale: "Il municipio esercita le funzioni di polizia locale, riservate le competenze delegate secondo la presente legge e il regolamento comunale". Anche gli articoli della RaLOC citati si riferiscono alle misure di Polizia, in particolare a "ordine, tranquillità e sicurezza" (art. 23), "pubblica salute e igiene" (art. 24) e "beni comunali: gestione e uso comune" (art. 25).

L'articolo 192 LOC si riferisce invece correttamente alle ordinanze municipali: "Il municipio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti" (§1); "Le ordinanze sono esposte all'albo comunale per un periodo di trenta giorni (...)" (§2).

Visto quanto precede, avvalendomi delle facoltà concesse dalla LOC (art. 66) e dal Regolamento comunale (art. 23), presento la seguente

INTERPELLANZA

1. Quali sono le basi legali dell'ordinanza? Quale articolo legislativo o regolamento definisce questa competenza?
2. Per quale motivo è stato necessario emanare con tale urgenza l'ordinanza e per quale motivo non è rispettato il termine di esposizione di 30 giorni previsto dalla LOC? Come si giustifica inoltre il non rispetto del principio dell'irretroattività delle leggi: perché l'ordinanza entra in vigore prima della sua approvazione?
3. In quale conto del comune è inserita questa spesa per il 2017? A quanto ammonta la cifra inserita nel preventivo 2018, che si presume in preparazione? Nei preventivi è stata considerata la richiesta di sussidi da parte del fondo Swisslos?

4. Per quali motivi non è stato presentato un regolamento, il cui messaggio avrebbe potuto spiegare alcune scelte, in particolare:
 - a. Quali sono i motivi che hanno portato alla decisione di emanare tale ordinanza?
 - b. Per quali motivi non è stata considerata la possibilità di inserire una correlazione tra situazione economica del richiedente (della sua famiglia) e contributo?
 - c. Per quali motivi non è stato inserito né un limite di spesa globale, né un riferimento alle cifre inserite a preventivo, né un limite di richieste per famiglia o per singolo allievo (come per altri regolamenti)?
5. Per quali motivi il Municipio non ha ancora approfondito la tematica sollevata dalla mozione sistema qualità (del 7 novembre 2016), che potrebbe limitare errori procedurali e di comunicazione ed evitare facili ricorsi per errori formali?

Cordialmente.



Gianni Totti



Indirizzo Via Lucomagno 14
CH 6710 Biasca
Telefono 091 874 39 00
Fax 091 874 39 21
E-mail info@biasca.ch
Internet www.biasca.ch

Biasca 30 agosto 2017
Rif RM 29.08.2017 // 1865

ORDINANZA MUNICIPALE

Sui sussidi per le scuole di musica

Il Municipio di Biasca:

richiamati

- gli articoli 107 cpv. 2 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- gli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RaLOC);
- gli articoli 25 e seguenti del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014

ordina

Articolo 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza regola il riconoscimento dei sussidi per i giovani domiciliati a Biasca che partecipano ad una scuola di musica riconosciuta dal Cantone (art. 25 del Regolamento della legge sul sostegno alla cultura), dalla Federazione Scuole di Musica Ticinesi (FESMUT), dalla Società Svizzera di Pedagogia Musicale.

Articolo 2 Beneficiari

Hanno diritto al sussidio unicamente gli allievi domiciliati a Biasca e fino all'età di 20 anni.

Articolo 3 Contributo

L'importo versato dal Comune è pari alla metà della retta annua pagata per i corsi ma al massimo a CHF 300.00 per anno scolastico.

Articolo 4 Modalità di richiesta

La richiesta per l'ottenimento del sussidio è da inoltrare al Municipio di Biasca al più tardi entro il 30 aprile 2018 allegando una dichiarazione di frequenza, una conferma dell'importo pagato e un numero di conto sul quale versare il relativo contributo.


Articolo 5 Rimedi di diritto

Contro la decisione del Municipio è data la facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla notifica.

Articolo 13 Entrata in vigore


La presente ordinanza entra in vigore il 1 settembre 2017 ed è valida per l'anno scolastico 2017/2018.

il Sindaco



Loris Galbusera

Per il Municipio:



Segretario

Igor Rossetti

Approvata con risoluzione municipale no. 1865 del 29 agosto 2017.

Esposta all'albo comunale 1 settembre 2017 al 18 settembre 2017..